Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2013

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ADERENTI, PITTONI, MONTANI, MAZZATORTA, MARAVENTANO, VALLARDI, VALLI, Massimo GARAVAGLIA, BOLDI, RIZZI, LEONI e DIVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2010

Valutazione della qualità dell'offerta formativa del sistema educativo di istruzione e formazione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – È fuor di dubbio che esercitare l'autonomia scolastica non significa garantirsi una libertà incondizionata relativamente ai princìpi educativi, formativi e di istruzione presenti nel piano dell'offerta formativa di ciascuna scuola, adagiandosi nell'autoreferenzialità in rapporto alla valutazione dei traguardi formativi, degli apprendimenti conseguiti dagli studenti e delle procedure adottate al fine di garantire livelli qualitativi sempre più elevati. Esercitare l'autonomia implica una responsabilità, nel senso etimologico di «rispondere» del proprio operato e delle proprie scelte, implica condividere con le istituzioni territoriali l'analisi dei bisogni e delle richieste formative degli utenti, delle loro famiglie e della comunità di appartenenza (articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275).

Recentemente, anche la Corte costituzionale ha avuto occasione di affermare che l'autonomia scolastica «non può risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige soltanto che a tali istituzioni siano lasciati adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare» (Corte costituzionale 13 gennaio 2004, n. 13). Non solo. Occorre ribadire che le autonomie scolastiche devono garantire l'unitarietà del sistema scolastico, pur nella pluralità culturale territoriale (articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999). Tale obiettivo può essere garantito solo se tutte le scuole sapranno assumersi la responsabilità di garantire almeno i livelli *standard* nazionali minimi su tutto il territorio nazionale.

Si tratta quindi di rispettare l'ambito in cui si colloca l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche e di attuare in coerenza un rapporto condiviso e costruttivo tra l'autonomia delle istituzioni scolastiche e tutti gli altri soggetti istituzionali che operano nel sistema scolastico (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, regione, enti locali, agenzie terze ed indipendenti di valutazione del sistema scolastico nazionale, quali sono l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e il *Programme for international student assessment* promossa dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-PISA).

Il valore della responsabilità, tuttavia, è strettamente legato alla consapevolezza che la scuola è un servizio pubblico rivolto alle persone, al valore della rendicontabilità del livello qualitativo raggiunto dal servizio scolastico ed al valore del merito dimostrato dagli operatori che vi lavorano, quindi anche al valore della premialità.

Lo Stato, per garantire che tutto il sistema scolastico nazionale faccia propri i valori esposti, deve sostenere le scuole affinché raggiungano efficacemente gli obiettivi generali nazionali attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di promozione, di supporto e monitoraggio (articolo 10, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999). Per sostenere attivamente e promuovere le buone pratiche didattiche, predisponendo adeguati supporti ove vi siano difficoltà, occorre che lo Stato provveda a monitorare i livelli di qualità raggiunti dai singoli istituti scolastici in modo sistematico. Si rende quindi necessario che, costantemente,

agenzie terze ed indipendenti abbiano la possibilità di raccogliere informazioni, il più possibile oggettive e scientifiche, sullo stato reale della qualità delle scuole. Solo alla luce di dati sistematici, non a campione, e continuativi nel tempo, sarà possibile per i decisori politici programmare strategie adatte per mantenere i livelli qualitativi scolastici alti, oppure per migliorarli, per programmare l'erogazione di finanziamenti mirati agli interventi che si renderanno necessari.

Solo dopo un'attenta analisi valutativa delle scuole, e solo dopo una condivisione delle strategie da adottare e da finanziare, si potranno definire le risorse impiegate «investimenti» e non più «spese».

Risulta perciò necessario che sia introdotta anche in Italia la valutazione delle scuole, non solo a fini statistici, anche allo scopo di incentivare e premiare le professionalità di alto profilo che contribuiscono a mantenerne alti i livelli qualitativi, e allo scopo di migliorare le professionalità che mostrano criticità.

L'articolo 1 estende le finalità del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di ricomprendervi anche la valutazione annuale della qualità specifica dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome del sistema educativo di istruzione e formazione; tale valutazione è effettuata mediante le verifiche già ad oggi svolte dall'lNVALSI ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'articolo 2 disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche sulla qualità specifica dell'offerta formativa, stabilendo che le prove sono effettuate al termine delle classi II e V della scuola dell'infanzia, della classe III del primo ciclo di istruzione e delle classi II e V del secondo ciclo di istruzione.

L'articolo 3 stabilisce che spetta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con apposito decreto, determinare gli *standard* degli apprendimenti, delle competenze, delle conoscenze, delle abilità per la valutazione della qualità dell'offerta formativa.

L'articolo 4 prevede che, sulla base delle verifiche effettuate, sia predisposta la graduatoria delle istituzioni scolastiche, articolata in tre fasce: alle istituzioni che hanno conseguito le più elevate valutazioni sono riconosciuti contributi premiali; le istituzioni della fascia più bassa, invece, sono chiamate ad intraprendere, con il supporto delle Università, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, un percorso di riqualificazione dell'offerta formativa di durata triennale.

L'articolo 5 prevede che i contributi premiali riconosciuti alle istituzioni scolastiche con le valutazioni più elevate siano assegnati ai docenti degli studenti sottoposti alle verifiche.

L'articolo 6 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmetta al Parlamento una relazione annuale sulla qualità dell'offerta formativa.

L'articolo 7 detta disposizioni sulla copertura finanziaria degli oneri derivanti, in particolare, dalla realizzazione delle verifiche di cui all'articolo 2 (3.000.000 euro annui) e dall'erogazione dei contributi premiali alle istituzioni scolastiche con le più elevate valutazioni; questi ultimi sono coperti utilizzando le risorse del Fondo alimentato dalle economie di spesa di cui all'articolo 64, comma 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (nella misura del 30 per cento), destinate ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Valutazione della qualità specifica dell'offerta formativa del sistema educativo di istruzione e formazione)

1. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tra le funzioni affidate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, al Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, è ricompresa la valutazione annuale della qualità specifica dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome del sistema educativo di istruzione e formazione.

2. Alla valutazione della qualità specifica dell'offerta formativa di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) attraverso lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

(Modalità di svolgimento delle verifiche periodiche)

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'INVALSI, da adottarsi entro tre mesi dalla dta di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e sistematiche

sulla qualità specifica dell'offerta formativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:

a) le verifiche sono effettuate al termine delle classi II e V della scuola dell'infanzia, della classe III del primo ciclo di istruzione e delle classi II e V del secondo ciclo di istruzione;

b) la partecipazione degli studenti alle verifiche è obbligatoria;

c) i testi delle verifiche sono predisposti dall'INVALSI, sulla base degli *standard* di cui all'articolo 3;

d) le verifiche si svolgono in tutti gli istituti scolastici del sistema educativo di istruzione e formazione nel medesimo giorno, stabilito con apposita circolare dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) le istituzioni scolastiche effettuano le verifiche avvalendosi di personale docente diverso da quello responsabile dell'attività formativa degli studenti sottoposti a valutazione;

f) le prove predisposte dagli studenti nel corso delle verifiche sono trasmesse dalle istituzioni scolastiche all'INVALSI secondo modalità atte a garantirne l'anonimato, al fine di promuovere l'oggettività delle correzioni;

g) è consentita la predisposizione di verifiche personalizzate unicamente per gli alunni portatori di *handicap* cognitivo e di disturbi del comportamento.

2. La correzione delle prove trasmesse ai sensi del comma 1 è svolta esclusivamente dall'INVALSI che, entro tre mesi dalla data di svolgimento delle verifiche, ne trasmette i risultati alle istituzioni scolastiche competenti. Le istituzioni scolastiche provvedono ad informare le famiglie sui risultati conseguiti da ciascun studente.

3. I risultati di cui al comma 2 sono altresì comunicati dall'INVALSI al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3.

(Determinazione degli standard *relativi alla valutazione della qualità specifica dell'offerta formativa)*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con apposito decreto, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'INVALSI, determina gli *standard* degli apprendimenti, delle competenze, delle conoscenze e delle abilità per la valutazione della qualità specifica dell'offerta formativa del sistema educativo di istruzione e formazione, indicando altresì la percentuale minima di studenti che devono conseguire un punteggio positivo.

Art. 4.

(Graduatoria delle istituzioni scolastiche)

1. La graduatoria delle istituzioni scolastiche, redatta sulla base dei risultati di cui all'articolo 2, comma 2, è pubblicata dagli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, sul relativo sito *Internet*.

2. La graduatoria di cui al comma 1 è articolata in tre fasce, coerentemente con gli *standard* di cui all'articolo 3, comma 1, nelle quali sono elencate:

a) le istituzioni scolastiche che hanno conseguito le più elevate valutazioni;

b) le istituzioni scolastiche che hanno conseguito valutazioni intermedie;

c) le istituzioni scolastiche che hanno conseguito le valutazioni più basse.

3. Alle istituzioni scolastiche di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* sono riconosciuti contributi premiali di importo pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento delle risorse trasferite dallo Stato a valere sul Fondo per il funzionamento delle istitu-

zioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. I contributi premiali di cui al comma 3, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 7, comma 1, sono ripartiti dalle istituzioni scolastiche tra i docenti degli studenti sottoposti a valutazione.

5. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 2, lettera *c)* intraprendono, con il supporto delle università, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, un percorso di riqualificazione dell'offerta formativa di durata triennale. Se al termine del triennio l'istituzione coinvolta nel percorso di riqualificazione non consegue miglioramenti sul piano della qualità dell'offerta formativa, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove l'adozione degli opportuni provvedimenti, fino allo scioglimento del consiglio di istituto ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 5.

(Modalità di ripartizione delle maggiori risorse)

1. Le istituzioni scolastiche, con proprio regolamento, sentito il collegio dei docenti, disciplinano le modalità di ripartizione delle maggiori risorse di cui all'articolo 4, comma 3 tra i docenti interessati, modulando l'assegnazione dei contributi premiali in base ai seguenti criteri:

a) il numero degli studenti sottoposti alle verifiche che hanno superato positivamente le prove;

b) il punteggio complessivo conseguito dagli studenti sottoposti alle verifiche;

c) la tipologia delle funzioni svolte dall'insegnante e il suo inquadramento nell'organico d'istituto.

Art. 6.

(Relazione annuale al Parlamento)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette al Parlamento una relazione annuale sulla qualità dell'offerta formativa del sistema educativo di istruzione e formazione relativamente alle diverse aree geografiche, in relazione al contesto socio-economico di riferimento, evidenziandone le variazioni in un arco di tempo pluriennale.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, valutati in complessivi 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione delle altre disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00